



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RISORSE ECONOMICHE SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Imposta Comunale sulla Pubblicità

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è un'entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (<https://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=2&menu=2&page=201>). L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è gestita da Abaco SpA, di Padova **Concessionario per la riscossione e l'accertamento, che opera in nome e per conto del Comune.**

Imposta Comunale sulla Pubblicità Temporanea e Permanente

Le dichiarazioni relative a tale imposta, devono essere presentate agli Uffici di Abaco S.p.A, o direttamente allo sportello del recapito di zona, oppure inviate tramite posta, fax o e-mail.

È soggetta al pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. (*art. 5 D.Lgs. 507/93 - presupposto di imposta*)

Il/la contribuente **prima di iniziare l'esposizione pubblicitaria**, è tenuto/a a presentare al Concessionario apposita dichiarazione (**modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Mira**), nella quale devono essere indicate la quantità, le caratteristiche e la durata dell'esposizione

La pubblicità è temporanea se non supera la durata di tre mesi nell'anno solare, mentre è permanente se supera tale durata.

L'interessato/a deve effettuare il pagamento dell'imposta dovuta e allegare alla dichiarazione l'attestazione del pagamento eseguito. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi ed il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sempre che non venga presentata denuncia di cessazione (**modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Mira**) entro il medesimo termine (*art. 8 D.Lgs. 507/93 - dichiarazione*).

Il Comune di Mira in merito alla scadenza di pagamento suddetta ha stabilito col proprio **Regolamento Generale sulle entrate** che qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti, tra l'altro, dell'imposta sulla pubblicità aventi scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato (per il 2017 attualmente il termine di approvazione è il 31/3/2017, per cui il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 30/4/2017).

Ad avere la responsabilità principale per il pagamento dell'imposta è chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È, comunque, obbligato/a in solido al pagamento anche chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (*art. 6 D.Lgs. 507/93 - soggetto passivo*).

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a **trecento** centimetri quadrati.

Per il calcolo della superficie tassabile, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Non possono invece farsi rientrare nella definizione di mezzi pubblicitari polifacciali anche quelli bifacciali, perché, in questi ultimi, le due superfici, per la natura stessa del mezzo pubblicitario, non possono essere percepite contemporaneamente dallo stesso osservatore e di conseguenza le due superfici devono essere considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse (*art. 7 D.Lgs. 507/93 - modalità di applicazione dell'imposta*).

Trattandosi di imposta in autotassazione, il/la contribuente deve tenere nota della scadenza di pagamento. Il Concessionario, comunque, invia un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale TD 896, già compilato in ogni parte per il pagamento dell'imposta. Il/la Contribuente deve provvedere al pagamento entro la scadenza al fine di evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni. Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati dal/dalla contribuente entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento generale sulle entrate.

Nel caso in cui il/la contribuente, in prossimità della scadenza, non abbia ancora ricevuto l'avviso per il pagamento, deve contattare con urgenza il Concessionario, in modo da ottenere tutte le indicazioni necessarie per pagare il tributo entro il termine previsto.

Se il/la contribuente non ha effettuato il pagamento dell'imposta entro la scadenza, può rimediare provvedendo spontaneamente, attraverso lo strumento del **ravvedimento operoso**, che gli impone di versare, oltre all'imposta dovuta, gli interessi legali (0,1% annui a decorrere dal 1/1/2017) maturati alla data di pagamento e una sanzione di ritardato pagamento ridotta, pari a:

- **Sprint**, 0,1% dell'imposta, per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- **Breve**, 1,5% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- **Medio**, 1,67% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene dopo il 30° e fino al 90° giorno dalla scadenza;
- **Lungo**, 3,75% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene dopo i primi 90 giorni ma entro l'anno;

La possibilità del ravvedimento operoso viene meno qualora venga notificato l'avvio di verifica fiscale, ovvero qualora sia trascorso un anno dal termine di versamento.



Esenzioni dall'Imposta Comunale sulla Pubblicità

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dall'imposta:

- ✓ la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ✓ gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- ✓ la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- ✓ la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ✓ le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ✓ le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- ✓ L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Dal 2002 alle esenzioni previste dall'art. 17 è stato aggiunto l'ultimo punto, di cui sopra, relativo all'esenzione prevista per le insegne di esercizio sulla sede. Su questo argomento è importante evidenziare che la Legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta, o del canone, per le **insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono** di superficie complessiva **FINO a 5 metri quadrati, anche in caso di pluralità di insegne.**

Se per individuare la sede di svolgimento di una attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, essendo la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA pari a 4 mq, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 mq e l'altra di 4 mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE.

L'insegna di esercizio individua la sede dove viene svolta l'attività e può contenere l'indicazione del nome del soggetto, la denominazione dell'impresa che svolge l'attività, del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto (Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 3/5/2002). E' chiaro che non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Come tale il mezzo dovrà essere dichiarato e il tributo liquidato.

Imposta Comunale sulla Pubblicità affidata in concessione ad ABACO SpA

Il Concessionario ABACO SpA di Padova, svolge per il Comune l'attività di accertamento e riscossione, tra l'altro, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità. La concessione prevede che vengano effettuati sopralluoghi periodici e controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della dichiarazione prima di iniziare la pubblicità (omessa dichiarazione).
- 2) Pubblicità risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione).
- 3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione il Concessionario emette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al/alla contribuente tramite raccomandata A.R. Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di Padova.

Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad 1/3 delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia, ovvero, entro lo stesso termine si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova.

Qualora si ravvisino delle inesattezze nell'avviso di accertamento è anche possibile presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria.

PER CONTATTARE ABACO SpA - SEDE DI PADOVA		PER CONTATTARE ABACO SpA - RECAPITO	
☎	Uffici siti in Via F.lli Cervi 6 – 35129 Padova (PD)	☎	Uffici siti in Via Don Minzoni 51 – piazzetta Mira Porte c/o Immobiliare Nord Casa
☎	Tel. 049 625730	☎	Tel. 041 421744
📠	Fax 049 8934545	📠	Fax 041 421744
✉	E-mail: pubblicita.pd@abacospa.it oppure info.pd@abacospa.it Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it	✉	E-mail: pubblicita.pd@abacospa.it oppure info.pd@abacospa.it Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it



Diritti sulle Pubbliche Affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano su qualunque messaggio pubblicitario esposto direttamente a cura del Comune. Sono soggetti ai diritti in esame solo quei mezzi pubblicitari che possono formare oggetto di pubbliche affissioni, quali manifesti, avvisi, mentre tutte le altre forme di pubblicità esterna restano soggette all'imposta sulla pubblicità.

Differente può anche essere il contenuto del messaggio pubblicitario: mentre l'imposta sulla pubblicità si applica limitatamente ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche (art. 5), i diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti in relazione a manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, salvo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 (art. 18, comma 1).

I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti in relazione ad un servizio pubblico di esclusiva competenza comunale inteso a garantire l'affissione dei manifesti in appositi impianti a ciò specificamente destinati.

Stabilisce, infatti, l'art. 18, comma 2, che "il servizio deve essere obbligatoriamente istituito dai comuni che abbiano una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso superiore a tremila abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo". In alcuni casi, il Comune può, tuttavia, consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza.

In ogni caso, per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da chi nell'interesse del/della quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, **comprensivo dell'imposta sulla pubblicità**, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione (art. 19 comma 1).

Agevolazioni ed Esenzioni dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni

In merito alle disposizioni relative alle pubbliche affissioni, vanno ricordate le agevolazioni dettate in materia dagli artt. 20 e 21. Il combinato disposto di cui all'**art. 20** del D.lgs 507/1993 e di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, disciplina la **riduzione alla metà** della tariffa nelle seguenti fattispecie:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Il combinato disposto di cui all'**art. 21** del D.lgs 507/1993 e di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, disciplina l'**esenzione** dal diritto sulle pubbliche affissioni per le seguenti fattispecie:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province e delle Città Metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Al fine dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 21, la superficie complessiva che nel singolo manifesto è destinata a scopi pubblicitari (quale ad esempio l'indicazione degli sponsor commerciali) non deve superare i trecento centimetri quadrati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Abaco SpA, Concessionario si occupa della gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'esecuzione materiale delle stesse.

Le commissioni relative a tale servizio, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici di Abaco SpA, direttamente allo sportello del recapito di zona oppure tramite posta, fax o e-mail, unitamente ai pagamenti dei diritti versati su conto corrente postale intestato al Concessionario.

Chi desidera commissionare un'affissione di manifesti è **tenuto/a a presentare all'ufficio affissioni del Concessionario apposita commissione** su proprio modello o su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso ufficio affissioni, nella quale devono essere indicate la quantità dei manifesti per cui si richiede l'affissione, le dimensioni, il periodo di esposizione richiesto e il messaggio pubblicitario che sarà indicato nei manifesti. **Contestualmente deve effettuare il pagamento del diritto dovuto** (comprensivo dell'imposta sulla pubblicità) **e allegare alla commissione attestazione del pagamento avvenuto.**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da chi richiede il servizio o da chi nell'interesse del/della quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili in solido dell'affissione.



COMUNE DI MIRA Città Metropolitana di Venezia

Le commissioni non possono essere accettate telefonicamente, in quanto, come previsto dalla normativa, serve una dichiarazione scritta e la prova documentale dell'eseguito versamento del diritto.

Appena ricevuta la commissione, l'ufficio affissione verifica le disponibilità di spazi affissioni nel periodo richiesto dal/dalla committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al/alla committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.

Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi affissione, anche parziale, o nel caso in cui il Concessionario non riesca ad effettuare l'affissione nell'arco di 10 giorni dalla data richiesta, **il/la committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Concessionario, può annullare** per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato.

Il/la committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 507/93 il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore e il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al/alla committente per iscritto qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta.

PER CONTATTARE ABACO SpA - SEDE DI PADOVA		PER CONTATTARE ABACO SpA - RECAPITO	
☺	Uffici siti in Via F.lli Cervi 6 – 35129 Padova (PD)		Uffici siti in Via Don Minzoni 51 - piazzetta Mira Porte c/o Immobiliare Nord Casa
☎	Tel. 049 625730		Tel. 041 421744
☎	Fax 049 8934545		Fax 041 421744
✉	E-mail: pubblicita.pd@abacospa.it oppure info.pd@abacospa.it . Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it		E-mail: pubblicita.pd@abacospa.it oppure info.pd@abacospa.it . Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it